

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI *DEFAULT*

Dal 1° **gennaio 2021** il Gruppo Cassa Centrale Banca applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d'Italia.

La nuova disciplina, nota come "**Nuova Definizione di Default**", stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l'obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.

Ti aiutiamo a conoscere le principali novità per affrontare il cambiamento con consapevolezza e gestire al meglio i tuoi rapporti bancari

CONSEGUENZE DELLE NUOVE REGOLE

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, **anche solo uno sconfinamento** di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, **può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni** nei confronti del Gruppo CCB e **potrebbe rendere più difficile l'accesso al credito** e la concessione di nuovi finanziamenti.

LA NUOVA NORMATIVA

Ti sintetizziamo i principali cambiamenti delle nuove regole per evitare di essere classificato a *default* anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo

Fino a dicembre 2020	Con le nuove regole
Come si classificano i crediti come esposizioni scadute e/o sconfinanti	
<p>La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca</p>	<p>La banca classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate "retail") ed euro 500 per le altre esposizioni; • in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB (comprese

Fino a dicembre 2020	Con le nuove regole
Compensazione tra linee di credito	
<p>Ai fini della determinazione dell'ammontare scaduto e/o sconfinante, le Banche del Gruppo CCB effettuano la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.</p>	<p>La normativa non consente più la compensazione. Le Banche del Gruppo CCB (comprese le altre Società Prodotto, es. Leasing, Credito al consumo) saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.</p>
Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato	
<p>Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l'importo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca del Gruppo verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%</p>	<p>Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l'eventuale scaduto/sconfinamento relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo</p>
Eventi di contagio del default	
<p>Non sono previsti automatismi di contagio del <i>default</i> nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") verso i cointestatari (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa</p>	<p>Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatario.</p> <p>Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci</p>
Rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria	
<p>Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. "misura di forbearance")</p>	<p>È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un'eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. "misura di forbearance") comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell'1%</p>

COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE



Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall'importo



Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito: in caso di difficoltà rivolgersi al Gestore e/o in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni



Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 o introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 o definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 o definisce la Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07 o Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il suo Gestore e/o la sua Filiale sono a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.